



COMUNE DI MARSCIANO
(*Provincia di Perugia*)

**PIANO
PER I PUNTI VENDITA
ESCLUSIVE DI QUOTIDIANI E
PERIODICI E CRITERI DI
INSEDIAMENTO DEI PUNTI
NON ESCLUSIVI**

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29 febbraio 2008)

**PIANO PER I PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DI
QUOTIDIANI E PERIODICI E CRITERI DI INSEDIAMENTO
DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI**

Indice

- Art. 1(Natura delle disposizioni)
- Art. 2 (Caratteristiche dei locali di vendita)
- Art. 3 (Requisiti soggettivi)
- Art. 4 (Procedimento)
- Art. 5 (Autorizzazione per rivendite esclusive)
- Art. 6 (Criteri di localizzazione)
- Art. 7 (Trasferimento di sede di rivendite esclusive)
- Art. 8 (Autorizzazione per rivendite non esclusive)
- Art. 9 (Trasferimento di sede di rivendite non esclusive)
- Art. 10 (Vendita all'interno di strutture pubbliche o private)
- Art. 11 (Variazioni di superficie)
- Art. 12 (Subingresso, cessazione)
- Art. 13 (Decadenza)
- Art. 14 (Rinvio)
- Art. 15 (Entrata in vigore)

Art. 1 - (Natura delle disposizioni)

1. Le presenti disposizioni riuniscono in unico atto sia il piano di localizzazione dei punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici di cui all'articolo 6 del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170, sia i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi di cui all'articolo 2, comma 6 del medesimo ed hanno validità di anni quattro dalla data di approvazione. Alla scadenza le disposizioni sono prorogate di validità fino a nuova disposizione del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di modifica dei riferimenti normativi statali o regionali, le presenti disposizioni trovano applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fino a nuova determinazione del Consiglio Comunale.
3. Secondo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 170/2001 si intende per:
 - a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Ai sensi della deliberazione regionale 16 luglio 2003, n. 309, sono da considerare esclusivi tutti i punti di vendita autorizzati ai sensi della legge 7 agosto 1981, n. 416;
 - b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal decreto legislativo 170/2001, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. Sono altresì punti vendita non esclusivi quelli frutto della sperimentazione di cui alla legge n. 108/1999.
4. In conformità a quanto indicato dal Consiglio di Stato Sez. V, 11 febbraio 2005, n. 386, ribadito da TAR Toscana 31 marzo 2006, le rivendite non esclusive possono vendere sia quotidiani, sia periodici, sia entrambe le categorie di prodotto.
5. I presenti criteri sostituiscono ad ogni effetto ogni altra disposizione comunale in materia.

Art. 2 - (Caratteristiche dei locali di vendita)

1. I locali destinati alla vendita di quotidiani e periodici debbono possedere le seguenti caratteristiche:
 - a) Essere ubicati in zone dello strumento urbanistico in cui è ammesso l'esercizio del commercio;
 - b) Possedere la destinazione d'uso commerciale o altra prescritta in relazione all'attività principale della rivendita non esclusiva;
 - c) Possedere la certificazione o attestazione di agibilità;
 - d) Possedere i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e quant'altro prescritto dalle normative speciali in relazione ai prodotti trattati o al tipo di commercio praticato;
 - e) Avere accesso diretto su pubblica via o su luogo pubblico ovvero su spazi, piazzali, cortili e simili, anche privati, purché permanentemente aperti al pubblico.
2. La vendita di quotidiani e periodici in chioschi ed altre strutture su area pubblica è sottoposta alle disposizioni di carattere urbanistico ed edilizio relativo a tali disposizioni. Ad essa non si applicano le disposizioni concernenti il commercio su aree pubbliche.

Art. 3 - (Requisiti soggettivi)

1. La vendita di quotidiani e periodici può essere esercitata da chi sia in possesso dei requisiti per il commercio di prodotti non alimentari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Essa può essere esercitata, direttamente ed in proprio, solo da chi abbia raggiunto la maggiore età o, con l'autorizzazione del Tribunale, sia emancipato di diritto ai sensi dell'art. 360 del codice civile.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti morali, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è ostativa all'esercizio del commercio anche l'eventuale condanna emessa con l'annotazione di "non menzione".
3. L'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale è equiparata alla riabilitazione.
4. L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento) per i reati indicati all'art. 5 del decreto legislativo 114/98 è ostativa all'esercizio dell'attività commerciale, salvo successiva estinzione del reato, senza necessità di riabilitazione, qualora il soggetto non commetta un delitto o una contravvenzione, rispettivamente entro cinque o due anni, della medesima specie del reato oggetto di patteggiamento. L'estinzione non si produce se il soggetto si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Art. 4 - (Procedimento)

1. L'apertura ed il trasferimento di rivendite di quotidiani e periodici necessita di previa autorizzazione su istanza dell'interessato contenente le generalità del richiedente, il possesso dei requisiti soggettivi per il settore non alimentare, l'ubicazione della rivendita ed i generi di stampa trattati (quotidiani, periodici o entrambi).
2. Salvo diverso termine stabilito in appositi regolamenti comunali sul procedimento, l'istruttoria della domanda è condotta e conclusa nel termine di novanta giorni da essa, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 2 e 20 della legge 241/90, come modificata dalle leggi nn. 15 ed 80 del 2005.

Art. 5 - (Autorizzazione per rivendite esclusive)

1. Per la durata di validità del presente atto, è prevista la presenza del seguente numero di rivendite esclusive, in relazione alle zone commerciali sotto indicate:
ZONA 1 – Capoluogo (Nucleo capoluogo, Ammeto, Cerro e Schiavo): n. 7
ZONA 2 – Collinare (Cerqueto, Sant'Elena, Morcella, Papiano, San Valentino, Olmeto, Castello delle Forme): n. 3
ZONA 3 – Confinante con il Comune di Perugia (Castiglione della Valle, San Biagio della Valle, Badiola, Villanova): n. 0
ZONA 4 – Centrale Resto del territorio (Spina, Mercatello, Migliano, Compignano, Pieve Caina, Sant'Apollinare, Monte Vibio): n. 1
2. Non essendo previsto dal presente piano alcun incremento del numero delle rivendite esclusive, il rilascio di autorizzazioni per una nuova rivendita esclusiva è consentito solo per sostituzione di una rivendita esclusiva venuta a cessare, per qualsiasi motivo compreso il trasferimento, nella medesima zona commerciale.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'assegnazione dell'autorizzazione per la rivendita esclusiva avviene sulla base di apposito bando, emanato entro trenta giorni dalla definizione del procedimento di cessazione, con i termini e le modalità in esso indicate, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) domande inoltrate da soggetti che avevano già richiesto di aderire alla sperimentazione ancorché non abbiano proceduto alla relativa effettuazione;
 - b) ordine cronologico di presentazione dell'istanza, entro i termini previsti dal bando, inteso come giorno di inoltro;
 - c) sorteggio.

Art. 6 - (Criteri di localizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 170/2001, ferme restando le limitazioni ed i divieti di cui all'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), in caso di apertura o trasferimento di sede di rivendite esclusive, la localizzazione è considerata ottimale se rispetta le seguenti condizioni:
 - a) visibilità del chiosco o dell'ingresso del negozio in muratura da oltre venti metri lineari in almeno una delle due direzioni di marcia;
 - b) assenza di divieto di fermata auto nel tratto di strada prospiciente la rivendita;
 - c) ubicazione in via a senso unico di marcia o con linea di mezzeria tratteggiata.
2. Sono altresì considerate ottimali, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1, le localizzazioni distanti meno di 50 metri lineari da scuole, centri di formazione, ospedali e case di cura, uffici pubblici, stazioni autobus e parcheggi pubblici di almeno 20 posti.

Art. 7 - (Trasferimento di sede di rivendite esclusive)

1. Il trasferimento di sede delle rivendite esclusive è ammesso:
 - a) nell'ambito della medesima zona;
 - b) in altra zona commerciale, purché in quest'ultima vi sia disponibilità di rilascio di nuova autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 o 2.
 - c) nel rispetto, in ogni caso, dei criteri di localizzazione di cui all'art. 6.
2. Il trasferimento di rivendite esclusive nella stessa zona può essere chiesto ed autorizzato in qualsiasi momento, senza necessità di esperimento di procedura di bando, esaminando le eventuali istanze sulla base dell'ordine cronologico di inoltro.
3. E' ammesso, per gravi e comprovati motivi, il trasferimento temporaneo di rivendite esclusive anche in altra zona per un periodo di sei mesi, prorogabile.

Art. 8 - (Autorizzazione per rivendite non esclusive)

1. Per la durata di validità del presente atto, è prevista la presenza del seguente numero di rivendite non esclusive, in relazione alle quattro zone commerciali sotto indicate:
 - Zona 1 - Capoluogo: n. 2
 - Zona 2 - Collinare: n. 1
 - Zona 3 - Confinante con il Comune di Perugia: n. 1
 - Zona 4 - Centrale (Resto del territorio): 0

2. In relazione ai limiti massimi di presenza di rivendita per ciascuna zona, indicati al comma 1, ed alle scelte di localizzazione operate dal piano, all'entrata in vigore del medesimo risultano disponibili le seguenti nuove opportunità di realizzazione di rivendite non esclusive:
 - a) Zona 1 - Capoluogo: + 1
 - b) Zona 2 – Collinare: +1, in località Castello delle Forme
 - c) Zona 3 – Confinante con il Comune di Perugia: +1, in località San Biagio della Valle.
3. Per il rilascio delle nuove autorizzazioni indicate al comma 2 è emanato apposito bando entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente piano e, successivamente, con cadenza semestrale, purché vi siano rivendite da assegnare, sin dall'origine o venute a cessare per qualsiasi causa.
4. Le istanze concorrenti sono esaminate sulla base dei criteri di cui al punto 1.8 della deliberazione regionale 16 luglio 2003, n. 309.
5. Oltre a quanto previsto al comma 4, in riferimento alla zona Commerciale 1 – Marsciano, per il rilascio di autorizzazione per rivendita non esclusiva costituisce motivo di preferenza l'istanza degli impianti di distribuzione di carburanti, ubicati fuori dell'abitato urbano e di collegamento con la viabilità di grande comunicazione.

Art. 9 - (Trasferimento di sede di rivendite non esclusive)

1. Il trasferimento di sede delle rivendite non esclusive è ammesso purché concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) il trasferimento riguardi locali della medesima zona commerciale o di altra zona, nel solo caso di presenza in essa di disponibilità per nuovo rilascio di autorizzazione;
 - b) siano integralmente rispettate le disposizioni che regolano anche il trasferimento dell'attività principale alla quale la vendita di quotidiani e periodici è annessa.
2. Non è ammesso il trasferimento della sola attività di vendita di quotidiani e periodici disgiuntamente dall'attività principale con la quale forma una rivendita non esclusiva.
3. E' ammesso, per gravi e comprovati motivi, il trasferimento temporaneo di rivendite non esclusive in un'altra ubicazione della medesima o di altra zona per un periodo di sei mesi, prorogabile.
4. Qualora a norma del presente articolo non sia possibile il trasferimento di sede di una rivendita non esclusiva, l'eventuale trasferimento dell'attività principale cui è annessa, ove ammesso dalle disposizioni che lo regolano, implica decadenza dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti di stampa.
5. Le rivendite autorizzate nelle localizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, non possono trasferirsi da esse se non decorsi due anni dalla loro attivazione.

Art. 10 - (Vendita in strutture pubbliche o private)

1. Per vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta esclusivamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 170/2001, non necessita di autorizzazione, si intende la vendita effettuata in locali

per accedere ai quali necessita comunque un titolo o una particolare qualifica o condizione in capo all'avventore o cliente.

2. Rientra senz'altro nelle ipotesi di cui al primo comma, la possibilità di attivazione di una rivendita di quotidiani e periodici all'interno dell'Ospedale comunale, con vincolo di intrasferibilità di sede.

Art. 11 - (Variazioni di superficie)

1. Nel rispetto delle disposizioni in materia edilizia e di occupazione del suolo pubblico, è sempre autorizzato l'ampliamento o la riduzione della superficie delle rivendite esclusive o non esclusive.
2. Lo spazio espositivo dei prodotti di stampa si intende adeguato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.170/2001, quando è pari o superiore a 4 metri quadrati, cumulativamente.
3. La variazione della superficie destinata ai prodotti di stampa, nel rispetto di quanto indicato al comma 2, non necessita di autorizzazione o comunicazione.
4. Non è prevista alcuna superficie minima di vendita della rivendita nel suo complesso.

Art. 12 - (Subingresso, cessazione)

1. Sono soggetti a sola precedente comunicazione, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e dell'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 170/2001:
 - a) Il subingresso nella titolarità o gestione della rivendita;
 - b) la cessazione definitiva dell'attività delle rivendite esclusive o della vendita della stampa da parte di rivendite non esclusive.
2. Nella comunicazione di subingresso il subentrante indica gli estremi dell'atto di trasferimento ed il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività.

Art. 13 -(Decadenza)

1. Le autorizzazioni per le rivendite decadono:
 - a) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 114/98;
 - b) qualora il titolare non inizi l'attività nel termine di un anno dal rilascio della relativa autorizzazione o sospenda l'attività per detto periodo, salvo proroga concessa per giustificato motivo.

Art. 14 - (Rinvio)

1. Per ogni aspetto non disciplinato dalle presenti norme, si fa rinvio al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonché alle norme contrattuali vigenti in materia di vendita dei giornali quotidiani e periodici ed alle direttive ed indicazioni della Regione dell'Umbria, tenuto conto dei chiarimenti della giurisprudenza in materia di facoltà di vendita delle rivendite non esclusive.

2. Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data

Art. 15 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del vigente statuto comunale, dopo la ripubblicazione per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio comunale del provvedimento medesimo, divenuto esecutivo ai sensi di legge.